

Statuto

dell'Associazione Castellinaria Festival del cinema giovane

(Attualizzato il 7 giugno 2022 con le modifiche degli art. 2.2 / art. 5.4 e) / art. 7 / art. 8 approvate dall'Assemblea ordinaria dei Soci)

1. Nome, scopo e sede

E' costituita con sede a Bellinzona e con la denominazione Castellinaria Festival del cinema giovane (già Film Festival Ragazzi - modifica statuti del 28.7.98 e Castellinaria Festival internazionale del cinema giovane Bellinzona), un'associazione ai sensi dell'art. 60 e seguenti del CCS, apartitica e aconfessionale, avente lo scopo di organizzare annualmente un festival cinematografico internazionale, in un ambito comunale e cantonale, nonché di promuovere la cultura cinematografica, avendo particolare riguardo alle tematiche legate al mondo dell'infanzia, dell'adolescenza e della gioventù.

2. Soci dell'Associazione

2.1 sono membri di diritto dell'Associazione:

- a) il Comune di Bellinzona.
- b) l'Organizzazione Turistica Regionale Bellinzonese e Alto Ticino.
- c) un rappresentante del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport.

2.2 E' socio ogni persona fisica o giuridica che versa la tassa sociale annua minima di Fr. 50.- per le persone fisiche e Fr. 120.- per le persone giuridiche, fissata dall'Assemblea.

3. Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci.
- b) il Comitato.
- c) l'Ufficio presidenziale.
- d) commissione revisione dei conti.

4. L'Assemblea dei soci e le sue competenze

4.1 L'Assemblea dei soci, presieduta dal Presidente dell'Associazione, si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Comitato e ogni qualvolta un quinto dei soci lo richiama.

4.2 Ogni socio ha diritto ad un voto.

Un socio può farsi rappresentare da un altro socio con una delega scritta. Un socio non può cumulare il voto di oltre due soci complessivamente.

4.3 L'Assemblea dei soci approva gli statuti dell'Associazione, le modifiche agli stessi, i rapporti morali e di gestione, i conti preventivi e consuntivi degli esercizi annui.

4.4 L'Assemblea dei soci nomina, per la durata di 4 anni, i membri del Comitato, il Presidente dell'Associazione scelto tra i membri del Comitato e i componenti della Commissione di revisione dei conti.

Tutti i membri del Comitato sono immediatamente rieleggibili.

4.5 L'assemblea dei soci è validamente costituita e può deliberare allorquando sono presenti la metà dei soci più uno.

Nel caso in cui il quorum non fosse raggiunto, il Presidente aggiorna l'Assemblea che viene riconvocata trenta minuti più tardi, le sue deliberazioni saranno valide indipendentemente dal numero dei soci presenti.

5. Il Comitato e le sue competenze

5.1 Il Comitato presieduto dal Presidente dell'Associazione, si compone di 7 fino a 13 membri.

I membri di diritto dell'Associazione hanno diritto ad un rappresentante nel Comitato.

Il Comitato decide a maggioranza semplice dei presenti e, in caso di parità di voti, decide il voto del Presidente.

5.2 Il Comitato è convocato dal Presidente o su richiesta della metà più uno dei membri.

Il Comitato si riunisce almeno quattro volte all'anno e ogniqualvolta le circostanze lo richiedono.

5.3 Il Comitato è responsabile verso l'Assemblea dei soci delle attività svolte e delle gestioni finanziarie.

5.4 Il Comitato ha i seguenti compiti:

a) dà seguito alle decisioni dell'Assemblea dei soci

b) definisce l'impostazione generale del Festival

c) decide eventuali attività complementari nell'ambito degli scopi dell'Associazione, informandone l'Assemblea dei soci

d) distribuisce le competenze al suo interno

e) designa al suo interno un Vicepresidente, che con il Presidente forma l'Ufficio Presidenziale

f) nomina un Direttore – e se è il caso altri suoi collaboratori – e ne definisce le competenze

g) allestisce i preventivi, i consuntivi e i bilanci finanziari con i relativi rapporti annualmente

h) cura le relazioni con le Autorità politiche e gli Enti finanziatori e gli Organi di informazione

i) delega la rappresentanza dell'Associazione presso altre manifestazioni o occorrenze

l) intraprende tutto quanto necessario alla buona riuscita degli scopi dell'Associazione non espressamente assegnati ad un altro organo o delegato.

m) delega determinati compiti all'Ufficio Presidenziale.

6. L'Ufficio revisore dei conti

Il comitato nomina l'ufficio di revisione dei conti. La nomina viene ratificata dall'assemblea dei soci.

L'Ufficio di revisione resta in carica per quattro anni e presenta all'Assemblea, ogni anno, un rapporto sulla gestione finanziaria.

7. L'Ufficio presidenziale

L'Ufficio presidenziale è formato dal Presidente dell'Associazione e da un Vicepresidente. Si occupa delle attività allo stesso delegate da parte del Comitato.

E' competente per le decisioni urgenti che dovranno poi essere ratificate dal Comitato in occasione della seduta successiva.

8. Diritto di firma

L'Associazione è validamente vincolata dalla firma a due da un membro dell'Ufficio Presidenziale con un altro membro del Comitato o dal Direttore Operativo.

9. Responsabilità dell'Associazione

Per gli impegni dell'Associazione risponde solo il patrimonio sociale. E' esclusa la responsabilità personale dei soci.

10. Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deciso da due terzi dei soci presenti all'Assemblea convocata a tale scopo, ritenuto che sia presente o rappresentata la maggioranza assoluta dei soci.

11. Destinazione dei beni in caso di scioglimento

In caso di scioglimento i beni sociali saranno devoluti all'Organizzazione Turistica Regionale Bellinzonese e Alto Ticino.

In caso di rinuncia di quest'ultimo, i beni sociali saranno assegnati ad altri Enti che perseguono uno scopo sociale analogo, nel Bellinzonese.

12. Foro

Per qualsiasi contesa che dovesse nascere nell'ambito dell'Associazione, farà stato il foro di Bellinzona.

13. Norma generale

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, fanno stato le norme del CSS.

Bellinzona, 7 giugno 2022